



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 09/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.**

L'anno **duemilaventidue nove** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Assente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano

Deliberazione n. 8 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Il SINDACO illustra in modo ampio e dettagliato il punto in approvazione ; precisa che il piano proposto è un piano con una spesa in riduzione per l'anno 2022 e questa è una buona notizia.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato in Aprica S.p.a. per il territorio del Comune di Dosolo;

Dato atto che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione

dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025", con la quale sono stati definiti i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022/2025;

Visto l'art. 7 della citata deliberazione n. 363 del 03/08/2021, che disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; e che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025;
- la trasmissione all'Autorità del piano economico finanziario avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Precisato che nel territorio in cui opera il Comune di Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune stesso;

Atteso che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31/03/2022, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Dato atto, inoltre, che l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recita testualmente:

- al comma 5-sexiesdecies: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";

- al comma 5-septiesdecies: "Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies";

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta in data odierna, ha individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022, lo schema III (livello qualitativo intermedio) per il periodo di riferimento (2023/2025) al fine della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Esaminato l'allegato Piano Economico - Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio, Aprica S.p.a., e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei

rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 296.090,00, al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Tenuto conto che il piano finanziario (allegato 1) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 "schema tipo della relazione di accompagnamento" della deliberazione ARERA n. 363/2021 (allegato 2);
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore Aprica S.p.a, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 3);
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile Finanziario del Comune di Dosolo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 4);

Dato atto che il Comune di Dosolo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF attraverso incarico affidato al Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), P.IVA 00579851205, C.F. 02460390376, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, 30/10, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore, e che, pertanto, la validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del P.E.F. 2022/2025 da parte del Consiglio Comunale;

Visto il Report di validazione del P.E.F. 2022/2025 rilasciato da Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), allegato al presente atto (allegato 5);

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano economico – finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, i relativi allegati ed il report di validazione, e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

delibera

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che l'allegato Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025 risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni rispetto al metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- 3) Di provvedere, conseguentemente, alla validazione del Piano Economico-Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, composto da:
 - P.E.F. 2022/2025 (allegato 1);
 - relazione di accompagnamento (allegato 2);
 - dichiarazione di veridicità rilasciata da Aprica S.p.A. (allegato 3);
 - dichiarazione di veridicità rilasciata da Comune di Dosolo (allegato 4);
 - report di validazione (allegato 5);
- 4) Di trasmettere la documentazione di cui al punto precedente ad ARERA ai fini della successiva approvazione;

Dopodiché, stante l'urgenza di approvare il Piano economico - finanziario per la gestione dei rifiuti urbani del periodo 2022/2025

Con voti favorevoli ed unanimi

delibera

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA